

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2012

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente **BALDASSARRI** dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti, riferiti agli articoli da 4 a 13: 4.0.1, 4.0.9, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 5.0.5, 5.0.6, 6.13, 6.14, 6.15, 8.1, 8.30, 8.50, 8.57, gli identici 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63 e 8.64, gli identici 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69 e 8.70, 8.71, 8.87, 8.0.11, 8.0.20, 8.0.22, 11.1, gli identici 11.23, 11.24 e 11.25, 11.26, gli identici 11.29 e 11.0.1, 11.0.2, 12.3, 12.4, gli identici 12.7 e 12.8, 12.10, 12.0.3, gli identici 12.0.22 e 12.0.23 e 13.0.1.

Avverte quindi che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti.

Il senatore **AGOSTINI (PD)** chiede di conoscere i motivi per i quali è stata dichiarata l'improponibilità degli emendamenti 12.7 e 12.8.

Il presidente **BALDASSARRI** precisa che gli emendamenti in questione sono da considerarsi improponibili in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Il senatore **AGOSTINI** (PD) prende atto delle motivazioni addotte.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) pur nella consapevolezza che il proprio emendamento 8.50, concernente il reato delle false comunicazioni sociali, affronta un tema non strettamente pertinente all'oggetto del decreto-legge, esprime tuttavia il proprio rammarico per il fatto che la sua discussione non possa essere svolta in tale sede, anche se giudica evidenti le connessioni della disciplina proposta con il sistema fiscale. Esprime comunque l'auspicio che il tema possa essere affrontato con tempestività in una prossima occasione.

Il presidente **BALDASSARRI** precisa che, nel giudicare l'ammissibilità degli emendamenti, si è adottato un criterio basato sulla prevalenza dei profili fiscali, al di là della valutazione sul merito della singola proposta.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) illustra congiuntamente i propri emendamenti 4.10 e 4.11, con i quali si intende correggere alcuni profili critici relativi alla disciplina dell'IMU introdotta in via sperimentale con il decreto-legge n. 201 del 2011. In termini generali, ritiene pienamente condivisibile la scelta di anticipare l'applicazione dell'IMU, attraverso una revisione dell'imposizione sugli immobili con finalità equitative prevedendo un prelievo anche sulla prima casa. Inoltre l'anticipazione dell'IMU è stata resa necessaria per acquisire un gettito aggiuntivo in vista dell'obiettivo del pareggio di bilancio e a fronte delle tensioni sui mercati finanziari.

Tuttavia la disciplina dell'IMU presenta alcuni profili che necessitano di opportuni correttivi. L'emendamento 4.10 prevede pertanto l'esenzione dall'IMU per tutti gli immobili dei Comuni anche se non adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali. Si tratta infatti di un onere fiscale difficilmente giustificabile. L'emendamento 4.11 prevede invece il rinvio dell'applicazione dell'IMU sugli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, che sono spesso di proprietà dei comuni. Al riguardo, ricorda che il precedente regime dell'ICI era fiscalmente più favorevole ai comuni su tale profilo. Ribadisce che interventi volti a ridurre l'imposizione IMU sugli immobili degli enti locali sono fondamentali per evitare che una diminuzione delle risorse possa tradursi in una riduzione dei servizi di assistenza alle fasce svantaggiate.

Le considerazioni svolte attestano quindi l'urgenza di correggere le riscontrate criticità nella disciplina dell'IMU. Esprime pertanto l'auspicio che il Governo possa individuare una soluzione di sintesi insieme con i relatori.

Il senatore **MORANDO** (PD) ritiene doveroso sottoporre al rappresentate del Governo una specifica richiesta di informazioni circa l'ammontare del gettito complessivo dell'IMU e di quello riveniente dall'imposizione sui fabbricati delle imprese agricole. Segnala al riguardo che gli emendamenti 4.10 e 4.11 contengono una stima di massima del gettito derivante dal prelievo sugli immobili dei comuni e sugli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari, per un ammontare complessivo pari ad 800 milioni di euro. Tale cifra, se rapportata alla stima del gettito complessivo dell'IMU contenuta nella relazione tecnica al decreto-legge n. 201 del 2011, pari all'1 per cento del

PIL, corrisponderebbe quindi a un quindicesimo del gettito derivante dall'intera imposizione mobiliare. Ritene quindi necessario che siano confermate ovvero, se necessario, aggiornate le stime di previsione del gettito complessivo dell'IMU, con specifico riferimento alle entrate connesse all'imposizione sui fabbricati agricoli, soprattutto a fronte delle valutazioni fortemente divergenti proposte dalle associazioni di categoria.

Conclude sottolineando la necessità di acquisire tali informazioni prima di procedere alla votazione degli emendamenti citati, per avere una esatta rappresentazione dell'entità del contributo richiesto ai comuni per concorrere al risanamento finanziario.

Il presidente **BALDASSARRI** condivide l'importanza delle informazioni richieste dal senatore Morando, che ripropongono l'esigenza di costituire una autorità indipendente sui conti pubblici, con il compito di certificare i dati storici di andamento della finanza pubblica e di fornire al Parlamento informazioni e valutazioni sugli effetti finanziari delle singole misure di politica economica.

Il sottosegretario CERIANI, in risposta alla richiesta avanzata dal senatore Morando, consegna alla Presidenza alcune schede esplicative per quanto riguarda le stime di previsione sul gettito dell'IMU derivante dall'imposizione sui terreni e i fabbricati agricoli. Precisa inoltre che in tale documento si dà conto delle diverse valutazioni formulate dal Governo e dalle associazioni di categoria.

Il presidente **BALDASSARRI** considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame all'odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. **3184**

Art. 4

4.1

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali posti in zona di montagna funzionali all'azienda agricola (stalle, fienili, eccetera)».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

4.2

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, PINZGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono esenti dall'Imposta municipale propria istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i fabbricati rurali funzionali agli alpeggi utilizzati nel periodo estivo».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 10 mila euro a decorrere dal 2012 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183.

4.3

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto medesimo.

2-*ter*. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.4

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Sopprimere il comma 3.

4.5

DE ANGELIS, BRUNO

Sopprimere il comma 3.

4.6

DE ANGELIS, BRUNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b) della legge 23 dicembre 2010 n. 220, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'I per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è versato

dal comune entro il 30 aprile di ogni anno al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1. il comune è esentato dal versamento di cui al periodo precedente nel caso in cui abbia già provveduto tramite gara ad evidenza pubblica, ovvero nel rispetto della vigente normativa per gli affidamenti *in-house*, ad affidare ad altri soggetti lo svolgimento dei medesimi servizi offerti dal soggetto di cui all'articolo 1, comma"».

4.7

VACCARI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, MURA

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».

4.8

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le seguenti: «dello 0,5 per mille».

4.9

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, MURA

Al comma 3, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».

4.10

AGOSTINI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA

SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORE R, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli immobili siti posseduti dai comuni e siti nel rispettivo territorio sono comunque esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria".

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei medesimi, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3-quater a 3-sexies.

3-quater. 1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni. fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può

aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

3-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che le disposizioni di cui al comma 4-*quater*, producano effettivi maggiori risparmi di spesa non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2012 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

3-sexies. Ai fini di cui al comma 3-*bis*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.11

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA

SERAFINI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, GHEDINI, BERTUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per gli alloggi degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati l'entrata in vigore della fase sperimentale dell'imposta municipale propria, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre dall'anno 2013.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per Interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».